

Titolo V

Personale dei nidi, dei servizi integrativi e coordinamento pedagogico

Art. 17. Requisiti, compiti e modalità di lavoro del personale.

1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative, da educatori animatori con funzioni ludico-ricreative nelle tipologie di servizi previste all'articolo 5, comma 1, lettera a) e lettera b) da personale addetto ai servizi generali.
2. Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:
 - a) educare e prendersi cura delle bambine e dei bambini;
 - b) strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi, materiali, tempi e routine;
 - c) partecipare alla programmazione educativa e didattica;
 - d) realizzare la continuità educativa;
 - e) collaborare al lavoro di rete;
 - f) sostenere le competenze genitoriali;
 - g) documentare le esperienze.
3. Gli educatori devono offrire alle bambine e ai bambini una molteplicità di stimoli necessari ad accrescere la propria esperienza formativa basata sullo sviluppo armonico della personalità.
4. Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

[...]